

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 470-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FORMA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1977

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di completare la legislazione vigente con riferimento alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale nasce dallo straordinario sviluppo di queste ricerche, provocato dalla fame di energia.

L'Italia, più affamata degli altri Paesi industriali, non è certo in condizione da trascurare questa ricerca che — peraltro — si va svolgendo a ritmi intensificati e non senza risultato nelle zone dell'Adriatico, del Mar Ionio e della costa sicula.

È da ritenere che le norme dettate dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regola appunto la materia, siano in grado di assicurare l'ordine e l'interesse a queste attività disciplinandole per quanto concerne la prospezione, la ricerca vera e propria e la coltivazione. Esse infatti, nonostante autorevoli obiezioni mosse dall'Ente nazionale idrocarburi, contemperano equamente la necessità di una accentrata conoscenza con quella di stimolo concorrenziale alla ricerca e con una giusta garanzia di partecipazione all'Ente di Stato.

Risulta invece carente la normativa per la sicurezza delle operazioni, dei lavoratori e degli impianti.

Il carattere del tutto peculiare della coltivazione dei giacimenti in zona coperta dal mare crea problemi nuovi non previsti dalle vigenti norme di polizia mineraria, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il quale accenna soltanto — con l'articolo 79 — alla denuncia nel caso di rinvenimento di idrocarburi, mentre — nel titolo III — tratta della ricerca e coltivazione mediante perforazione con riferimento alle sole miniere di terra ferma.

Già la legge del 1967, come indicato nella relazione ministeriale, prevedeva la delega al Governo per la necessaria integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 128 ed il suo adeguamento alle esigenze particolari delle lavorazioni che si svolgono in area marina.

La legge di delega, deferita allora alla XII Commissione della Camera dei deputati in

sede deliberante, decadde per fine legislatura.

L'attività crescente che si svolge nei mari rende ancora più urgente questa disciplina che è già in vigore per altri Paesi della CEE e dei litorali mediterranei. Un censimento di queste norme è in corso da parte dell'organo permanente della CEE, costituito all'uopo fin dal 1954 per la necessaria coordinazione. È di questi giorni una richiesta statistica in materia pervenuta dal predetto organo permanente al Ministero dell'industria.

La proposta del disegno che ci viene sottoposto come richiesta di delega sembra quindi giustificata sia per i precedenti che per la necessità di predisporre norme dettagliate, strettamente collegate con quelle che tutelano le acque, la navigazione marittima e aerea e la sicurezza del lavoro per chi esercita la ricerca o coltivazione nonché per chi venga, in mare o sulla costa, esposto a conseguenze delle attività predette.

Il disegno di legge, all'articolo 1, pone correttamente i principi ai quali dovrà ispirarsi la legge delegata:

- 1) garantire la sicurezza dei lavoratori;
- 2) tutelare la loro integrità anche in relazione all'ambiente;
- 3) regolare lo svolgimento delle lavorazioni anche in rapporto alla navigazione marittima ed aerea ed alla pesca;
- 4) prevenire danni ed inquinamenti.

L'articolo 2 commina gravi pene per la violazione delle norme da emanarsi in conformità ai criteri sopradetti.

In merito, la Commissione propone un emendamento che vuole aggiornare l'ammenda prevista nel disegno di legge con i valori correnti e con l'importanza dei pericoli che le violazioni potrebbero comportare.

L'articolo 3 prevede che il conseguente decreto presidenziale sia emanato su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quelli competenti per materia, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

La Commissione, pur rendendosi conto della lunghezza di tempi tecnici richiesta dal-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la necessità del concerto ministeriale, ritiene opportuno ridurre il tempo per l'esercizio della delega a sei mesi.

Ciò anche per una responsabile valutazione dell'urgenza che recenti fatti, successi in occasione di ricerche nella piattaforma europea, hanno evidenziato.

Come già detto, la Commissione ritiene:

urgente la materia;
adeguata la forma legislativa proposta;
sufficiente la precisazione dei criteri informativi.
Di conseguenza propone l'approvazione del decreto-legge.

FORMA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

4 maggio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;

2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;

3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;

4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, allternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)